

MLN 40 → MLN 300 × 1.740
1° ANNO 10° ANNO

ACCORDO TRA STATO E REGIONE SICILIANA PER IL RIPIANO DECENNALE DEL DISAVANZO

Con riferimento all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, considerato che l'esercizio 2020 è concluso ed al fine di adempiere all'obbligo di adottare specifici impegni di rientro dal disavanzo e di riduzione strutturale della spesa corrente, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione siciliana concordano quanto segue:

1. La Regione si impegna a realizzare per gli anni dal 2021 al 2029 riduzioni strutturali degli impegni di spesa corrente, rispetto a quelli risultanti dal consuntivo 2018, in misura non inferiore alla riduzione totale della spesa corrente indicata per ciascun anno nella tabella allegata. Qualora in un anno la riduzione sia maggiore rispetto a quella indicata nella predetta tabella, la parte eccedente può essere portata in diminuzione della riduzione dell'anno successivo, mentre qualora in un anno la riduzione sia inferiore rispetto a quella indicata nella predetta tabella, per un ammontare non superiore al 10% di quella programmata, tale mancata riduzione viene recuperata nel triennio successivo in quote costanti. La riduzione di cui al presente accordo avviene a parità di funzioni attribuite alla Regione e al netto delle seguenti esclusioni:
 - spesa per la sanità;
 - spese correttive e compensative delle entrate relative alle regolazioni contabili esclusivamente riferibili alle compartecipazioni statutarie;
 - concorso alla finanza pubblica previsto dalla legislazione vigente al 31 dicembre di ciascun anno;
 - spese correnti finanziate con risorse trasferite vincolate.
2. In attuazione del punto 1, la Regione si impegna ad adottare interventi di riduzione della spesa corrente attraverso provvedimenti legislativi e/o amministrativi regionali e a realizzare, in particolare, i seguenti interventi i cui effetti annuali sul ripiano del disavanzo sono indicati nella tabella allegata. Con specifico allegato alla legge di bilancio regionale è determinata annualmente la misura puntuale dei singoli interventi per il triennio successivo. In particolare, gli interventi riguardano:
 - a) la completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione

pubblica; l'integrale attuazione delle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

- b) il completamento e la definitiva chiusura delle procedure di liquidazione coatta delle società partecipate e degli enti in via di dismissione;
- c) il tempestivo adeguamento alla emananda decisione della Corte costituzionale in materia di riduzione dei vitalizi dei consiglieri regionali e la progressiva riduzione dei trasferimenti all'ARS;
- d) il recepimento della normativa statale e delle correlate direttive in materia di applicazione del lavoro agile al personale regionale e degli enti strumentali; il contenimento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, nei limiti di quanto previsto per le amministrazioni pubbliche dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché una più efficace utilizzazione di tali risorse finalizzata al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi erogati alla collettività;
- e) la riorganizzazione e lo snellimento della struttura amministrativa della Regione, al fine di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale e, in misura proporzionale, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e del comparto, nonché dei contingenti di personale assegnati ad attività strumentali; il rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni; il riordino degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni; il contenimento della spesa del personale in servizio, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali nei limiti minimi di quelli previsti per il medesimo periodo a livello nazionale, e del personale in quiescenza. Ai fini del computo dei risparmi di spesa derivanti dalle cessazioni dal servizio del personale destinabili alle nuove assunzioni, sono esclusi, a decorrere dal 2021 e fino al 2029, i risparmi per cessazioni del personale al quale si applica il c.d. contratto 1 cessato dal servizio nel medesimo periodo. Dalle risorse assunzionali relative al personale dirigenziale è altresì detratto, per il triennio 2021/2023, l'importo dei trasferimenti al Fondo di quiescenza per il pagamento dell'indennità di buonuscita del personale dirigenziale cessato nel medesimo periodo, con conseguente sospensione del reclutamento di profili dirigenziali per il medesimo triennio.
- f) la riforma dei consorzi di bonifica e degli altri enti del GAP e la riforma dei forestali;

- g) la razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione di spesa per locazioni passive della Regione e degli enti e società ricompresi nel GAP, fermo restando che ai fini del punto 1 rilevano le riduzioni degli impegni di spesa corrente del consuntivo della Regione;
- h) la valorizzazione delle entrate (ricognizione del patrimonio, canoni di concessione, locazioni ed altro) dei beni regionali e del GAP;
- i) la riduzione dei centri di costo attraverso l'applicazione delle misure in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e la riduzione della spesa mediante ribassi d'asta a seguito delle procedure di evidenza pubblica espletate dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;
- j) il recepimento dei principi in materia di dirigenza pubblica, già applicati in via ordinaria dalle comparabili amministrazioni pubbliche per funzioni espletate di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i., al fine di semplificare ed efficientare le modalità di attribuzione degli incarichi, eliminare le distinzioni tra la prima e la seconda fascia dei dirigenti di ruolo, superare la terza fascia dirigenziale avente natura transitoria con l'inquadramento nell'istituenda unica fascia dirigenziale, agli esiti di una procedura selettiva per titoli ed esami, e di rendere rilevanti gli esiti della valutazione ai fini del percorso di carriera e della corresponsione del trattamento economico, con espresso divieto a regime di inquadramenti automatici o per mezzo di concorsi riservati per l'accesso alla dirigenza e come obiettivo prioritario la riduzione del numero complessivo delle posizioni dirigenziali di ogni livello;
- k) la riduzione dell'indebitamento complessivo, al fine di contenere gli oneri finanziari, compresi quelli derivanti dai contratti derivati;
- l) le semplificazioni amministrative, la digitalizzazione e dematerializzazione degli atti, la riduzione della produzione e conservazione dei documenti cartacei entro il 2022;
- m) la riduzione dei compensi degli organi di amministrazione e controllo e della dirigenza, nonché delle spese per consulenze ed incarichi professionali degli enti e società ricompresi nel GAP, fermo restando che ai fini del punto 1 rilevano le

riduzioni degli impegni di spesa corrente del consuntivo della Regione; la riduzione dei trasferimenti correnti agli enti pubblici e alle società del GAP;

- n) l'incremento degli investimenti attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari. Fermo restando, per ciascuno degli anni fino al 2026, quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, commi 779 e succ., della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la Regione si impegna anche per gli anni dal 2027 al 2029 a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo aumento dei pagamenti complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al 5 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente;
- o) ulteriori misure di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuate dalla Regione in piena autonomia, dando priorità a quelle indicate nel presente Accordo.
3. Entro il 28 febbraio 2021, la Regione si impegna ad approvare il piano di rientro del disavanzo in esecuzione del presente Accordo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 158 del 2019, cui si applicano i principi contabili di cui ai paragrafi 9.2.25 e successivi dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011. La deliberazione dell'Assemblea Regionale Siciliana che approva il piano di rientro, oltre a quanto previsto dal richiamato paragrafo 9.2.25 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, contiene quanto previsto ai punti 1 e 2. Il piano di rientro del disavanzo costituisce allegato al bilancio di previsione della Regione per gli esercizi 2021/2023.
4. La Regione si impegna a non autorizzare con propria legge l'esercizio provvisorio oltre il 28 febbraio 2021.
5. Entro il 30 aprile di ciascun anno, la Regione trasmette una certificazione per la verifica dei punti 1 e 2 dell'Accordo ad un apposito tavolo Stato-Regione, istituito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, composto da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, Dipartimento per le politiche di coesione, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e della Regione. La certificazione è predisposta sulla base di dati di preconsuntivo ed è aggiornata e ritrasmessa a seguito dell'approvazione della legge regionale del rendiconto

dell'esercizio di riferimento. Il tavolo effettua, peraltro, il monitoraggio degli investimenti sia statali che regionali e dell'utilizzo delle risorse dell'Unione europea nel territorio della Regione, anche al fine di verificarne le finalità, con particolare riferimento alle erogazioni in termini di cassa.

6. In caso di mancata attuazione degli impegni di cui ai punti 1 e 2, tenendo conto della flessibilità ivi prevista, viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 158 del 2019 e trova applicazione il regime ordinario previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La facoltà di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 158 del 2019 viene meno anche a seguito della mancata trasmissione della certificazione.
7. Il Governo si impegna ad individuare modalità di cooperazione volte a supportare le attività di contenimento e di riqualificazione della spesa da realizzare nel periodo temporale da parte della Regione siciliana, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Presidente della Regione Siciliana

Documento firmato
da:
SEBASTIANO
MUSUMECI
12.01.2021 20:08:36
UTC

Impegni regionali di riduzione della spesa corrente in attuazione dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 158 del 2019

(in milioni di euro)

INTERVENTI PREVISTI NELL'ACCORDO	Riduzione strutturale della spesa corrente destinata al ripiano del disavanzo									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 (*)	Totale
a) misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie b) definitiva chiusura delle procedure di liquidazione coatta delle società partecipate e degli enti in via di dismissione c) riduzione dei vitalizi dei consiglieri regionali e riduzione trasferimenti all'ARS d) incremento del lavoro agile e riduzione del trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
e) riorganizzazione della struttura amministrativa della Regione f) riforma consorzi di bonifica e altri enti GAP e riforma forestali g) riduzione di spesa per locazioni passive i) misure in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 j) recepimento dei principi in materia di dirigenza pubblica	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
k) riduzione degli oneri finanziari, compresi quelli da contratti derivati l) semplificazioni amministrative, digitalizzazione e dematerializzazione degli atti m) riduzione trasferimenti a enti e società GAP anche mediante riduzione compensi organi amministrazione e controllo e dirigenza o) altre riduzioni della spesa corrente individuate dalla Regione	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
TOTALE RIDUZIONE SPESA CORRENTE (**)	40	80	125	175	225	245	265	285	300	1.740

(*) Riduzione della spesa strutturale, da confermare nei successivi esercizi.

(**) Totale della riduzione della spesa corrente di ciascun anno rispetto al consuntivo 2018 (importo minimo da realizzare). L'obiettivo da realizzare in sede di rendiconto è il Totale della riduzione, mentre la riduzione per ciascuna singola voce è indicata a preventivo annualmente in allegato al bilancio triennale. Con riferimento al 2018 e a ciascun esercizio, la spesa è calcolata al netto della sanità, delle spese correttive e compensative delle entrate relative alle regolazioni contabili esclusivamente riferibili alle partecipazioni statutarie, del concorso alla finanza pubblica previsto dalla legislazione vigente al 31 dicembre di ciascun anno e delle spese correnti finanziate con risorse trasferite vincolate.